DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000
che istituisce l'organo militare ad interim

(2000/144/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

ricordando l'articolo 25 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10-11 dicembre 1999, ha invitato il Consiglio ad istituire, a decorrere dal marzo 2000, gli organi e le strutture interinali per l'attuazione della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un organo militare ad interim composto di rappresentanti dei capi di Stato maggiore della difesa degli Stati membri per fornire consulenze militari al comitato politico anche sotto forma di comitato politico e di sicurezza ad interim e al Segretario generale/Alto rappresentante. Esso è assistito dagli esperti militari distaccati dagli Stati membri presso il Segretario generale del Consiglio.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2000.

2. Essa si applica fino all'istituzione degli organi permanenti della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA